



Codice Fiscale 80000030181

PEC: provincia.pavia@pec.provincia.pv.it

Settore Tutela Ambientale, Promozione del Territorio e Sostenibilità
U.O. Autorizzazioni Ambientali e Sostenibilità

MNS AIA 04/2020

OGGETTO: Azienda Agricola Allevi srl di Ferrera Erbognone (PV) – Modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Riforma Autorizzazione MS AIA 01/2018 del 08/11/2018 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA AMBIENTALE, PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SOSTENIBILITÀ

Visti:

- l’art. 107 del Dlgs. n. 267 del 18/08/2000 sull’ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto provinciale vigente approvato con D.C.P. di Pavia n. 16/5618 del 16/03/2001;
- il vigente Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con D.G.P. di Pavia n. 208/1989 del 30/07/2008 modificato con D.G.P. n. 349/36641 del 23/10/2008;
- il Decreto Presidenziale n. 104/2018 del 05/04/2018, di nomina a Responsabile del Settore Tutela Ambientale, Promozione del Territorio e Sostenibilità;
- -----
- il Dlgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;
- l’art. 8 della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006 così come modificato da ultimo dalla L.R. 24 del 5 agosto del 2014 che declina le competenze in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la D.G.R. della Regione Lombardia n. 2970 del 2 febbraio 2012 “*Determinazioni in merito alle procedure e modalità di rinnovo e dei criteri per la caratterizzazione delle modifiche per l’esercizio uniforme e coordinato dell’Autorizzazione Integrata Ambientale*”;
- le D.G.R. della Regione Lombardia n. 2031 del 01/07/2014, n. 5269 del 06/06/2016 n.7076 11/09/2017 recanti le disposizioni regionali per il trattamento e l’utilizzo, a beneficio dell’agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali;
- Il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 e in particolare l’art 41 che stabilisce disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione

Richiamata l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata all’Azienda Agricola Allevi srl rilasciata con atto di Riforma dell’Autorizzazione MS AIA 01/2018 del 08/11/2018 e s.m.i. così come modificata dall’autorizzazione per modifiche non sostanziali MNS AIA n. 07/2019 del 04/07/2019;

Vista la nota del 06/03/2020 (PG 20341) con cui la società ha presentato comunicazione per modifiche non sostanziali di AIA consistenti, in sintesi:

- nella variazione del processo di produzione di gessi di defecazione, passando da un processo a due stadi ad un processo ad un unico stadio, alla luce delle risultanze ottenute da due studi dell’Università degli Studi di Pavia;
- nella rimozione del muro prefabbricato in c.a. che suddivide in due semivasche uno dei due bunker nella relativa sezione del capannone;
- nell’utilizzo di entrambi i bunker, contraddistinti con il n. 54, per lo stoccaggio dei fanghi destinati alla calcitazione R12 o alla produzione di gessi di defecazione R3, previa adeguata

pulizia dei bunker al momento del cambio di materiale stoccato all'interno di ciascuno di essi;

Richiamata la nota del 13/05/2020 (PG 31984) con cui la Provincia ha comunicato l'avvio del procedimento e, pur trattandosi di modifica non sostanziale di AIA, avendo ritenuto opportuno attivare la consultazione degli enti locali, ha contestualmente indetto e convocato la seduta della Conferenza di Servizi per il giorno 27/05/2020;

Richiamato il verbale della seduta della CdS del 27/05/2020 agli atti nel corso della quale:

- sono state illustrate le modifiche;
- è stato illustrato il parere di ARPA del 26/05/2020 (PG 34749);
- è stato illustrato il parere di ATS in data 25/05/2020 (PG 34431);
- sono state definite le prescrizioni per la produzione di gessi da defecazione in singolo stadio;

Richiamata la relazione istruttoria REP AMBVI n. 465 del 24/07/2020 da cui si evince che le modifiche:

- non comportano variazioni della capacità di trattamento dell'impianto né delle operazioni autorizzate;
- non comportano la realizzazione di nuove strutture inerenti la gestione dei rifiuti che necessitino di titolo edilizio;
- non comportano un aumento di volumetria dei rifiuti conferibili e delle superfici di conferimento;
- non comportano variazioni all'assetto delle emissioni sulle matrici ambientali;
- ai sensi dell'art. 29-nonies del Dlgs 152/2006 e s.m.i. e della DGR della Regione Lombardia n. 2970 del 2 febbraio 2012, le modifiche si configurano come non sostanziali e comportano l'aggiornamento dell'AIA;

e con cui si propone:

- Di autorizzare la società Azienda Agricola Allevi srl:
 - Alla produzione di gessi di defecazione mediante processo in un unico stadio;
 - Alla rimozione del muro prefabbricato in c.a. che suddivide in due semivasche uno dei due bunker nella relativa sezione del capannone;
 - All'utilizzo di entrambi i bunker, contraddistinti con il n. 54, per lo stoccaggio dei fanghi destinati alla calcitazione R12 o alla produzione di gessi di defecazione R3, previa adeguata pulizia dei bunker al momento del cambio di materiale stoccato all'interno di ciascuno di essi.

- Di disporre le seguenti condizioni e prescrizioni definite in sede di CdS del 27/05/2020:
 - Dovrà essere prestata attenzione alla fluidificazione nel processo;
 - Il gesso non potrà essere utilizzato prima che siano trascorse 48h dalla sua produzione, in modo da aumentare ulteriormente il potere fertilizzante;
 - Dovrà essere verificato il rialzo termico del prodotto in uscita dal miscelatore tramite una sonda di misurazione, con registrazione giornaliera;
 - ⊖ Alla luce dell'entrata in vigore (dal 20/06/2020) della Dgr Regione Lombardia n. 1777/2019, con riferimento alla Tabella dei rifiuti destinati alla sezione A per il riutilizzo agronomico R10 del Paragrafo B.1 *Descrizione delle operazioni svolte e dell'installazione, Sezione A: fanghi ritirabili presso la sezione A dell'impianto* a pg 33 del dell'Allegato Tecnico alla vigente AIA), a partire dal 20/06/2020, non possano più essere ritirati per il riutilizzo agronomico R10 i seguenti rifiuti:
 - 040220 - *Fanghi provenienti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 040219 (solo da depurazione biologica)*
 - 070112 - *Fanghi provenienti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 070111 (solo da depurazione biologica)*

- 070312 - *Fanghi provenienti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 070311 (solo da depurazione biologica)*
- 070612 - *Fanghi provenienti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 070611 (solo da depurazione biologica)*
- 070712 - *Fanghi provenienti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 070711 (solo da depurazione biologica)*
- 191106 - *Fanghi provenienti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 191105 (limitatamente a fanghi da depurazione biologica da impianti di rigenerazione di oli e grassi animali e vegetali)*
- a partire dalla stessa data, i medesimi rifiuti non potranno essere ritirati dall'impianto per essere destinati alla sezione A di produzione di gessi di defecazione da fanghi in quanto, in Regione Lombardia, possono essere utilizzati ai sensi del D.lgs. 99/92, cui espressamente si riferisce il paragrafo 23 del punto 2.1. dell'allegato 3 del D.lgs. 75/2010;

Le prescrizioni di cui ai punti precedenti si riferiscono espressamente ai gessi di defecazione da fanghi e ai fanghi/rifiuti R10 che possono essere utilizzati in Regione Lombardia, la sua cogenza pertanto si limita all'utilizzo agronomico di tali prodotti sul territorio lombardo, i sopra elencati codici EER 040220, 070112, 070312, 070612, 070712 e 191106 potranno quindi essere ritirati e utilizzati per lo spandimento agricolo e la produzione di gessi di defecazione da fanghi solo ed esclusivamente sui terreni situati al di fuori del territorio lombardo, fatta salva diversa regolamentazione di altre Regioni o differente indicazione di Regione Lombardia;

➤ Di disporre le seguenti ulteriori condizioni e prescrizioni:

- L'AIA rilasciata con atto di Riforma dell'Autorizzazione MS AIA 01/2018 del 08/11/2018 così come modificata dall'autorizzazione per modifiche non sostanziali MNS AIA n. 07/2019 del 04/07/2019 venga aggiornata dal presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale e venga conservata e letta unitamente alla stessa;
- la Tavola 02 Revisione maggio 2019 [*Individuazione destinazione d'uso delle aree del complesso, attività IPPC e non, emissioni in atmosfera, emissioni sonore, macchinari utilizzati, gestione rifiuti*] allegata alla Riforma dell'Autorizzazione MS AIA 01/2018 del 08/11/2018, così come modificata dall'Autorizzazione per modifiche non sostanziali MNS, venga sostituita con la Tavola 02 Revisione febbraio 2020 - versione del 18/05/2020 [*Individuazione destinazione d'uso delle aree del complesso, attività IPPC e non, emissioni in atmosfera, emissioni sonore, macchinari utilizzati, gestione rifiuti - Modifiche non sostanziali di AIA relative al processo produttivo dei gessi di defecazione*] allegata al presente atto;
- Rimangano valide, ove non modificate dal presente atto, le condizioni e le prescrizioni dell'AIA Riforma dell'Autorizzazione MS AIA 01/2018 del 08/11/2018 e s.m.i.;
- La ditta comunichi l'avvenuta realizzazione delle modifiche;

AUTORIZZA

La società Azienda Agricola Allevi srl (C.F. e P. IVA 01001190188) con sede legale in Via Traversi n. 14 in Comune di Sannazzaro de' Burgondi (PV) e installazione IPPC in Loc. Cascina Gallona in Comune di Ferrera Erbognone (PV):

- alla produzione di gessi di defecazione mediante processo in un unico stadio con le seguenti modalità:

Il trattamento dei fanghi con CaO ed H₂SO₄ avverrà in sequenza nel miscelatore in un unico

stadio mediante calcitazione con dosaggio di CaO nella coclea di ingresso al miscelatore, a monte della bocca d'ingresso della coclea al miscelatore, e successivo dosaggio (in sequenza) dell'H₂SO₄, direttamente all'interno del miscelatore stesso.

I gessi di defecazione in uscita dall'impianto verranno stoccati nelle aree coperte contraddistinte con il n. 13 e 14 (previa pulizia delle stesse nel caso in cui fossero state occupate in precedenza dai fanghi calcitati) in attesa di essere avviati allo spandimento agricolo.

I bunker contraddistinti dal n. 54 potranno essere entrambi adibiti allo stoccaggio dei fanghi destinati al trattamento di calcitazione R12 o al trattamento di produzione di gessi di defecazione R3, previa adeguata pulizia dei bunker stessi.

- Alla rimozione del muro prefabbricato in c.a. che suddivide in due semivasche uno dei due bunker nella relativa sezione del capannone;
- All'utilizzo di entrambi i bunker, contraddistinti con il n. 54, per lo stoccaggio dei fanghi destinati alla calcitazione R12 o alla produzione di gessi di defecazione R3, previa adeguata pulizia dei bunker al momento del cambio di materiale stoccato all'interno di ciascuno di essi.

alle condizioni di cui al presente atto definite in sede di Conferenza di Servizi del 27/05/2020 e con riferimento all'elaborato grafico Tav. 02 Revisione febbraio 2020 - versione del 18/05/2020 [*Individuazione destinazione d'uso delle aree del complesso, attività IPPC e non, emissioni in atmosfera, emissioni sonore, macchinari utilizzati, gestione rifiuti - Modifiche non sostanziali di AIA relative al processo produttivo dei gessi di defecazione*].

DISPONE CHE

- 1) L'AIA rilasciata con atto di Riforma dell'Autorizzazione MS AIA 01/2018 del 08/11/2018 così come modificata dall'autorizzazione per modifiche non sostanziali MNS AIA n. 07/2019 del 04/07/2019 venga aggiornata dal presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale e venga conservata e letta unitamente alla stessa;
- 2) la Tavola 02 *Revisione maggio 2019* [*Individuazione destinazione d'uso delle aree del complesso, attività IPPC e non, emissioni in atmosfera, emissioni sonore, macchinari utilizzati, gestione rifiuti*] allegata alla Riforma dell'Autorizzazione MS AIA 01/2018 del 08/11/2018, così come modificata dall'Autorizzazione per modifiche non sostanziali MNS, venga sostituita con la Tavola 02 *Revisione febbraio 2020 - versione del 18/05/2020* [*Individuazione destinazione d'uso delle aree del complesso, attività IPPC e non, emissioni in atmosfera, emissioni sonore, macchinari utilizzati, gestione rifiuti - Modifiche non sostanziali di AIA relative al processo produttivo dei gessi di defecazione*] allegata al presente atto;
- 3) Rimangano valide, ove non modificate dal presente atto, le condizioni e le prescrizioni dell'AIA Riforma dell'Autorizzazione MS AIA 01/2018 del 08/11/2018 e s.m.i.;
- 4) Relativamente alla produzione dei gessi da defecazione in unico stadio dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - Dovrà essere prestata attenzione alla fluidificazione nel processo;
 - Il gesso non potrà essere utilizzato prima che siano trascorse 48h dalla sua produzione, in modo da aumentare ulteriormente il potere fertilizzante;
 - Dovrà essere verificato il rialzo termico del prodotto in uscita dal miscelatore tramite una sonda di misurazione con registrazione giornaliera;
- 5) Alla luce dell'entrata in vigore (dal 20/06/2020) della Dgr Regione Lombardia n. 1777/2019, con riferimento alla Tabella dei rifiuti destinati alla sezione A per il riutilizzo agronomico R10 del Paragrafo B.1 *Descrizione delle operazioni svolte e dell'installazione, Sezione A: fanghi ritirabili presso la sezione A dell'impianto* a pg 33 del dell'Allegato Tecnico alla vigente AIA, a partire dal 20/06/2020, non potranno più essere ritirati per il riutilizzo agronomico R10 i seguenti rifiuti:

- 040220 - Fanghi provenienti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 040219 (solo da depurazione biologica)
 - 070112 - Fanghi provenienti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 070111 (solo da depurazione biologica)
 - 070312 - Fanghi provenienti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 070311 (solo da depurazione biologica)
 - 070612 - Fanghi provenienti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 070611 (solo da depurazione biologica)
 - 070712 - Fanghi provenienti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 070711 (solo da depurazione biologica)
 - 191106 - Fanghi provenienti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 191105 (limitatamente a fanghi da depurazione biologica da impianti di rigenerazione di oli e grassi animali e vegetali)
- a partire dalla stessa data, i medesimi rifiuti non potranno essere ritirati dall'impianto per essere destinati alla sezione A di produzione di gessi di defecazione da fanghi in quanto, in Regione Lombardia, possono essere utilizzati ai sensi del D.lgs. 99/92, cui espressamente si riferisce il paragrafo 23 del punto 2.1. dell'allegato 3 del D.lgs. 75/2010;

Le prescrizioni di cui ai punti precedenti si riferiscono espressamente ai gessi di defecazione da fanghi e ai fanghi/rifiuti R10 che possono essere utilizzati in Regione Lombardia, la sua cogenza pertanto si limita all'utilizzo agronomico di tali prodotti sul territorio lombardo i sopra elencati codici EER 040220, 070112, 070312, 070612, 070712 e 191106 potranno quindi essere ritirati e utilizzati per lo spandimento agricolo e la produzione di gessi di defecazione da fanghi solo ed esclusivamente sui terreni situati al di fuori del territorio lombardo, fatta salva diversa regolamentazione di altre Regioni o differente indicazione di Regione Lombardia;

- 5) La ditta comunichi l'avvenuta realizzazione delle modifiche;
- 6) La Ditta ottemperi a tutte le disposizioni previste dalla normativa in tema di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, ed alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 01/08/2011 in merito alla prevenzione incendi;
- 7) Siano fatti salvi i diritti di terzi e tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di assenso comunque denominati, la cui acquisizione è prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché le disposizioni future in materia ambientale, in quanto applicabili;
- 8) Il presente provvedimento venga notificato alla Azienda Agricola Allevi srl nella persona del legale rappresentante o di suo delegato;
- 9) Copia del presente atto sia trasmessa all'ARPA Dipartimento di Pavia ed al Comune di Ferrera Erbognone (PV), al Comune di Sannazzaro de' Burgondi;
- 10) Copia del presente atto venga affissa, per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio della Provincia e pubblicato sul sito istituzionale della Provincia.

La Dirigente del Settore
Tutela Ambientale, Promozione del Territorio
e Sostenibilità
Anna Betto
dottore agronomo

Documento firmato digitalmente

Ai sensi della legge 241/90, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.